

# • Swiss Banking

## Panoramica delle modifiche

### DIRETTIVE PER I FORNITORI DI SERVIZI FINANZIARI IN MATERIA DI INCLUSIONE DELLE PREFERENZE E DEI RISCHI ESG NONCHÉ DI PREVENZIONE DELLE PRATICHE DI GREENWASHING NELLE ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN INVESTIMENTI E DI GESTIONE PATRIMONIALE

Articolo	Vecchio	Nuovo	Spiegazione
<b>Titolo</b>	Direttive per i fornitori di servizi finanziari in materia di inclusione delle preferenze e dei rischi ESG nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale	Direttive per i fornitori di servizi finanziari in materia di inclusione delle preferenze e dei rischi ESG <b>nonché di prevenzione delle pratiche di greenwashing</b> nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale	Integrazione in recepimento della posizione del Consiglio federale
<b>Preambolo</b>	Autodisciplina del 16 giugno 2022 per gli istituti membri dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) e per i fornitori di servizi finanziari aderenti al regime di autodisciplina.	Autodisciplina del 16 giugno 2022 per gli istituti membri dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) e per i fornitori di servizi finanziari aderenti al regime di autodisciplina <b>(stato: 07.05.2024)</b> .	Integrazione, funzionale a una maggiore chiarezza
<b>Preambolo</b>	Nell'intento di <ul style="list-style-type: none"> <li>a. apportare un contributo alla sostenibilità in conformità alle linee guida del Consiglio federale (rapporto del 24 giugno 2020) e al tenore del comunicato stampa in materia di investimenti sostenibili (17 novembre 2021);</li> <li>b. tenere in debita considerazione sia le preferenze ESG della clientela, sia gli eventuali rischi ESG nell'ambito delle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale;</li> <li>c. instaurare un clima di trasparenza in materia di ESG nei confronti dei clienti per le attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale e</li> <li>d. così rafforzare ulteriormente la piazza finanziaria svizzera a livello nazionale e internazionale,</li> </ul>	Nell'intento di <ul style="list-style-type: none"> <li>a. apportare un contributo alla sostenibilità in conformità alle linee guida del Consiglio federale (rapporto del 24 giugno 2020) e al tenore del comunicato stampa in materia di investimenti sostenibili (17 novembre 2021);</li> <li>b. tenere in debita considerazione sia le preferenze ESG della clientela, sia gli eventuali rischi ESG nell'ambito delle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale;</li> <li>c. instaurare un clima di trasparenza in materia di ESG nei confronti dei clienti per le attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale <b>e prevenire le pratiche di greenwashing (in conformità alla Posizione del Consiglio federale in materia di</b></li> </ul>	Integrazione in recepimento della posizione del Consiglio federale

# • Swiss Banking

	gli istituti membri dell'ASB nonché le banche e gli altri fornitori di servizi finanziari aderenti al regime di autodisciplina (indicati congiuntamente come «fornitori di servizi finanziari») si impegnano al rispetto delle presenti Direttive.	<p>prevenzione del greenwashing del 16 dicembre 2022, disponibile in francese, tedesco e inglese), e</p> <p>d. così rafforzare ulteriormente la piazza finanziaria svizzera a livello nazionale e internazionale,</p> <p>gli istituti membri dell'ASB nonché le banche e gli altri fornitori di servizi finanziari aderenti al regime di autodisciplina (indicati congiuntamente come «fornitori di servizi finanziari») si impegnano al rispetto delle presenti Direttive.</p>	
Art. 1, cpv. 1	Con le presenti Direttive viene creato all'interno del settore finanziario uno standard minimo unitario per la considerazione delle preferenze e dei rischi ESG nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale.	Con le presenti Direttive viene creato all'interno del settore finanziario uno standard minimo unitario per la pubblicazione delle caratteristiche ESG, la considerazione delle preferenze e dei rischi ESG e la prevenzione delle pratiche di greenwashing nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale.	Integrazione in recepimento della posizione del Consiglio federale
Art. 1, cpv. 2		Le presenti Direttive fissano inoltre standard minimi unitari e uniformi in base ai quali una soluzione d'investimento può essere presentata come sostenibile.	Nuovo testo in recepimento della posizione del Consiglio federale
Art. 1, cpv. 3	In questo modo si intende in particolare impedire che nell'ambito della consulenza in investimenti e della gestione patrimoniale si verifichino pratiche di «greenwashing» nei confronti dei clienti. Le Direttive sono pertanto funzionali anche alla promozione e alla reputazione della piazza finanziaria svizzera.	In questo modo si intende in particolare impedire tra l'altro anche prevenire che nell'ambito della consulenza in investimenti e della gestione patrimoniale si verifichino pratiche di «greenwashing» nei confronti dei clienti della clientela. Le Direttive sono pertanto funzionali anche alla promozione e alla reputazione della piazza finanziaria svizzera.	Rielaborazione, funzionale a una maggiore chiarezza
Art. 2, cpv. 1	Gli istituti membri dell'ASB sottostanno alle presenti Direttive. Per quanto concerne il campo d'applicazione territoriale, la Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e l'Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi) si applicano per analogia.	<del>Gli istituti membri dell'ASB sottostanno alle presenti Direttive.</del> Le presenti Direttive hanno carattere vincolante per i membri dell'ASB e non devono essere escluse contrattualmente nei confronti della clientela. Per quanto concerne il campo d'applicazione territoriale, la Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e l'Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi) si applicano per analogia.	Rielaborazione e integrazione, funzionali a una maggiore chiarezza

# • Swiss Banking

Art. 2, cpv. 3	Le presenti Direttive sono preminenti rispetto a tutte le regolamentazioni delle altre associazioni settoriali ed economiche in materia di gestione degli strumenti e dei servizi finanziari sotto il profilo di fattori ESG.	<p><del>Le presenti Direttive sono preminenti rispetto a tutte le regolamentazioni delle altre associazioni settoriali ed economiche in materia di gestione degli strumenti e dei servizi finanziari sotto il profilo di fattori ESG.</del></p> <p>Le presenti Direttive integrano gli obblighi di informazione, comunicazione, documentazione e rendiconto ai sensi della LSerFi in relazione agli aspetti ESG presso il point of sale e si riferiscono segnatamente alle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale (segregata) delle banche. In caso di sovrapposizioni a livello di contenuto per quanto concerne questi due servizi finanziari, le Direttive hanno carattere preminente rispetto alle regolamentazioni di altre associazioni. Per le esigenze dei produttori e/o dei gestori di patrimoni collettivi ai sensi dell'art. 24 LIsFi, l'Asset Management Association Switzerland (AMAS) ha per contro allestito l'Autodisciplina in materia di trasparenza e pubblicazione nei patrimoni collettivi con attinenza al tema della sostenibilità (disponibile in francese, tedesco e inglese), applicabile nella rispettiva versione in vigore. La possibilità di aderire a queste Direttive AMAS sussiste anche senza essere affiliati a tale associazione.</p>	Sostituzione, funzionale a maggiore chiarezza e sostegno
Art. 5	Le presenti Direttive non comportano l'istituzione o l'abrogazione di qualsivoglia obbligo di diritto civile. Allo stesso modo, le Direttive non esonerano i fornitori di servizi finanziari a esse assoggettati dal rispetto dei vigenti obblighi di vigilanza e di diritto civile.	Le presenti Direttive non comportano l'istituzione di <b>nuovi obblighi di diritto civile</b> o l'abrogazione di qualsivoglia obbligo di diritto civile <b>attualmente in essere</b> . Allo stesso modo, le Direttive non esonerano i fornitori di servizi finanziari a esse assoggettati dal rispetto dei vigenti obblighi di vigilanza e di diritto civile.	Integrazione, funzionale a una maggiore chiarezza
Capitolo 2		<b>Prevenzione delle pratiche di <i>greenwashing</i></b>	Nuovo testo in recepimento della posizione del Consiglio federale
Art. 7	In linea di principio, tre livelli sono pertinenti in relazione alle pratiche di <i>greenwashing</i> : i fornitori di servizi finanziari, i servizi finanziari e gli strumenti finanziari. Le	<sup>1</sup> <b>Nel quadro del regime di autodisciplina, i fornitori di servizi finanziari hanno adottato misure opportune</b>	Nuovo testo e integrazione, in recepimento della posizione del

# • Swiss Banking

	<p>presenti Direttive si focalizzano sui servizi finanziari. Sul piano degli strumenti finanziari, i casi di applicazione delle pratiche di greenwashing in relazione agli investimenti collettivi di capitale sono contemplati nella <a href="#">Comunicazione FINMA sulla vigilanza 05/2021 per la prevenzione e la lotta contro il greenwashing</a>. Questi scenari possono risultare rilevanti anche per altri strumenti finanziari. Le misure contro le pratiche di greenwashing sul piano degli strumenti finanziari vengono adottate anche mediante direttive di altre organizzazioni settoriali. Il rischio di greenwashing a livello di fornitori di servizi finanziari può essere contrastato anche attraverso la formazione dei collaboratori (cfr. art. 15).</p>	<p><b>al fine di prevenire pratiche di greenwashing nelle soluzioni d'investimento.</b></p> <p><sup>2</sup> In linea di principio, in relazione alle pratiche di greenwashing sono pertinenti tre livelli: i fornitori di servizi finanziari, i servizi finanziari e gli strumenti finanziari.</p> <p><sup>3</sup> Le presenti Direttive si focalizzano sui servizi finanziari. Sul piano degli strumenti finanziari, i casi di applicazione delle pratiche di greenwashing in relazione agli investimenti collettivi di capitale sono contemplati nella <a href="#">Comunicazione FINMA sulla vigilanza 05/2021 per la prevenzione e la lotta contro il greenwashing</a>. Questi scenari possono risultare rilevanti anche per altri strumenti finanziari. Le misure contro le pratiche di greenwashing sul piano degli strumenti finanziari vengono adottate anche mediante direttive di altre organizzazioni settoriali. Il rischio di greenwashing a livello di fornitori di servizi finanziari può essere contrastato anche attraverso la formazione dei collaboratori (cfr. art. 15).</p>	<p>Consiglio federale e funzionali a una maggiore chiarezza</p>
Art. 8, cpv. 1, lett. b	<p>Criteri ESG: criteri di allocazione che i fornitori di servizi finanziari tengono in considerazione nell'ambito della definizione delle loro soluzioni d'investimento ESG.</p>	<p>Criteri ESG: criteri <del>di allocazione che i fornitori di servizi finanziari tengono in considerazione nell'ambito della definizione delle loro soluzioni</del> d'investimento <del>che comprendono i principi</del> ESG.</p>	<p>Rielaborazione, funzionale a una maggiore chiarezza</p>
Art. 8, cpv. 1, lett. c	<p>Preferenze ESG: preferenze dei clienti in merito sia alla scelta di includere o meno elementi ESG all'interno delle loro soluzioni d'investimento, sia alle relative modalità di implementazione.</p>	<p>Preferenze ESG: preferenze dei clienti in merito <del>sia</del> alla scelta di includere o meno <del>(e, se sì, eventualmente quali)</del> elementi ESG all'interno delle loro soluzioni d'investimento, <del>sia alle relative modalità di implementazione.</del></p>	<p>Rielaborazione, funzionale a una maggiore chiarezza</p>
Art. 8, cpv. 1, lett. d	<p>Approcci ESG: approcci relativi alle modalità di integrazione dei criteri ESG nel processo d'investimento.</p>	<p>Approcci ESG: approcci relativi alle modalità di integrazione dei criteri ESG nel processo d'investimento. <b>L'Autodisciplina AMAS in materia di trasparenza e pubblicazione nei patrimoni collettivi con attinenza al tema della sostenibilità nella rispettiva versione in vigore (Allegato 1 – Approcci d'investimento sostenibili) e anche la</b></p>	<p>Integrazione, funzionale a maggiore chiarezza e sostegno</p>

# • Swiss Banking

		pubblicazione AMAS/SSF «Raccomandazioni in materia di requisiti minimi e trasparenza per gli approcci d'investimento e i prodotti sostenibili» (disponibile in francese, tedesco e inglese) contengono descrizioni esplicative e dettagliate di possibili approcci ESG.	
Art. 8, cpv. 1, lett. e	Caratteristiche ESG: modalità e dimensione con cui i criteri ESG e/o gli orientamenti ESG sono presi in considerazione nelle soluzioni di investimento ESG di un fornitore di servizi finanziari.	Caratteristiche ESG: <del>modalità e dimensione con cui</del> i criteri <del>ESG</del> e/o gli <del>orientamenti ESG sono presi in considerazione</del> approcci ESG considerati nelle soluzioni <del>di investimento ESG</del> d'investimento di un fornitore di servizi finanziari.	Rielaborazione, funzionale a una maggiore chiarezza
Art. 8, cpv. 1, lett. f	Rischi ESG: effetti attuali o futuri dei criteri ESG che possono produrre ripercussioni positive o negative sul valore delle soluzioni d'investimento.	Rischi ESG: <del>effetti attuali</del> eventi o <del>futuri dei criteri ESG</del> <del>che</del> condizioni a livello ambientale, sociale e di conduzione aziendale che possono produrre, nel momento contingente o in futuro, ripercussioni <del>positive e</del> negative sulla redditività, sui costi, sulla reputazione e quindi sul valore <del>delle soluzioni d'investimento</del> di un'azienda così come sul corso degli strumenti finanziari.	Rielaborazione, funzionale all'allineamento con l'opuscolo ASB «Rischi nel commercio di strumenti finanziari» (2023)
Art. 8, cpv. 1, lett. g		Soluzioni d'investimento: mandati di gestione patrimoniale sensi dell'art. 3 lett. c punto 3 LSerFi e consulenza in investimenti tenendo conto del portafoglio del cliente ai sensi dell'art. 3 lett. c punto 4 LSerFi.	Nuovo testo, funzionale a una maggiore chiarezza
Art. 8, cpv. 1, lett. h	Soluzioni d'investimento ESG: soluzioni d'investimento, ovvero mandati di gestione patrimoniale e di consulenza in investimenti, che tengono in debita considerazione i criteri ESG.	Soluzioni d'investimento ESG: <del>soluzioni d'investimento</del> che tengono in debita considerazione i criteri ESG.	Rielaborazione, funzionale a una maggiore chiarezza
Art. 8, cpv. 1, lett. i		Soluzione d'investimento sostenibile: oltre ai consueti obiettivi finanziari, una soluzione d'investimento ESG che viene presentata come sostenibile deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi d'investimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. compatibilità (incl. transizione) con uno o più obiettivi specifici di sostenibilità; oppure</li> <li>ii. contributo all'attuazione di uno o più obiettivi specifici di sostenibilità.</li> </ul>	Nuovo testo in recepimento della posizione del Consiglio federale

# • Swiss Banking

		<p>L'obiettivo (o gli obiettivi) di sostenibilità viene (vengono) fissato(i) in base a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. un quadro di riferimento ben definito; e</li> <li>ii. indicatori specifici che possono essere utilizzati per la misurazione e il monitoraggio dell'obiettivo (o degli obiettivi) di sostenibilità perseguito(i).</li> </ul> <p>Gli obiettivi di sostenibilità determinanti possono essere perseguiti con uno o più approcci specifici, tenendo conto di uno o più quadri di riferimento.</p> <p>Come quadro di riferimento per gli obiettivi di sostenibilità trovano applicazione in particolare i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. criteri emanati da un ente statale nazionale o estero;</li> <li>ii. criteri messi a punto da un ente non statale;</li> <li>iii. impiego di criteri che rispecchiano una prassi settoriale riconosciuta; e/o</li> <li>iv. impiego di criteri sviluppati autonomamente da un fornitore di servizi finanziari.</li> </ul>	
<p>Art. 10, cpv. 2</p>	<p>Per le soluzioni d'investimento ESG, nell'ambito dell'informazione generale sui rischi devono essere indicati ai clienti anche i rischi ESG connessi con gli strumenti e/o con i servizi finanziari, nonché le relative caratteristiche ESG. Questo approccio deve consentire ai clienti di comprendere le caratteristiche ESG applicabili e, sulla base di esse, di tenere in debita considerazione i rischi connessi alle soluzioni d'investimento ESG.</p>	<p>Per le soluzioni d'investimento ESG, nell'ambito dell'informazione generale sui rischi devono essere indicati ai clienti anche i rischi ESG connessi <del>con gli strumenti</del> le soluzioni d'investimento ESG e/o con i servizi finanziari, nonché le relative caratteristiche ESG. Questo approccio deve consentire ai clienti di comprendere le caratteristiche ESG applicabili e, sulla <del>base scorta</del> di esse, <del>di</del> tenere in debita considerazione i rischi <del>connessi</del> correlati alle soluzioni d'investimento ESG.</p>	<p>Rielaborazione, funzionale a una maggiore chiarezza</p>

# • Swiss Banking

Art. 10, cpv. 3	Per i clienti con preferenze ESG specifiche, il fornitore di servizi finanziari mette a disposizione anche informazioni di carattere generale in relazione sia alle preferenze stesse, sia alle soluzioni d'investimento ESG offerte. In tale ambito, il fornitore di servizi finanziari può consegnare informazioni anche in merito agli approcci ESG adottati.	Per i clienti con preferenze ESG specifiche, il fornitore di servizi finanziari mette a disposizione anche informazioni di carattere generale in relazione sia alle preferenze stesse, sia alle soluzioni d'investimento ESG offerte. In tale ambito, il fornitore di servizi finanziari <del>può consegnare informazioni</del> <b>descrive</b> anche <del>in merito agli quali</del> approcci ESG <b>vengono</b> adottati.	Rielaborazione, funzionale al recepimento della posizione del Consiglio federale
Art. 10, cpv. 4	In relazione alla soluzione d'investimento ESG scelta, il fornitore di servizi finanziari informa i clienti sulle modalità con cui le loro preferenze ESG vengono tenute in considerazione all'interno di tale soluzione.	In relazione <del>alla soluzione</del> <b>alle soluzioni</b> d'investimento ESG <del>scelta</del> <b>scelte concretamente dai clienti</b> , il fornitore di servizi finanziari informa <b>i clienti</b> sulle modalità con cui le <del>loro</del> preferenze ESG <b>dei clienti stessi</b> vengono tenute in considerazione all'interno di <b>tali soluzioni</b> . <b>Nella documentazione di una soluzione d'investimento sostenibile deve essere inoltre precisato se tale soluzione persegue un obiettivo di compatibilità, un contributo all'attuazione di uno o più obiettivi specifici di sostenibilità oppure una combinazione di questi due obiettivi d'investimento. A questo scopo è necessario descrivere opportunamente gli obiettivi di sostenibilità sottostanti, gli approcci ESG applicati per il conseguimento di tali finalità, nonché i metodi di misurazione e gli indicatori utilizzati.</b>	Nuovo testo e integrazione, in recepimento della posizione del Consiglio federale
Art. 10, cpv. 5		<b>Nel contratto relativo al mandato di gestione patrimoniale sostenibile o in una collocazione appositamente indicata nel contratto di gestione deve essere stabilito qual è il livello minimo degli investimenti che le disposizioni in materia di sostenibilità definite nella strategia devono adempiere e/o qual è il livello minimo degli investimenti con attinenza alla sostenibilità che deve essere amministrato secondo i criteri fissati nella strategia. La quota degli investimenti non assoggettati alle disposizioni in materia di sostenibilità viene specificata e motivata. Ai fini del rispetto delle disposizioni relative al livello minimo è determinante la</b>	Nuovo testo in recepimento della posizione del Consiglio federale

# • Swiss Banking

		<p>conformità al momento della decisione d'investimento ovvero, per le strategie che replicano un indice sostenibile, la tempistica dell'adeguamento / degli adeguamenti dell'indice. I criteri di sostenibilità rilevanti per l'attuazione della strategia d'investimento devono risultare pienamente comprensibili e devono essere redatti in forma scritta o in un'altra forma testuale comprovabile.</p>	
Art. 13	<p>I fornitori di servizi finanziari documentano in maniera adeguata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. se i clienti presentano preferenze ESG o se hanno un approccio ESG neutrale;</li> <li>b. le eventuali preferenze ESG dei clienti;</li> <li>c. se le caratteristiche ESG di una soluzione d'investimento ESG o di uno strumento finanziario sono conformi alle preferenze ESG dei clienti;</li> <li>d. il fatto che i clienti siano stati informati in caso di scostamenti degli strumenti finanziari e/o delle soluzioni d'investimento rispetto alle preferenze ESG espresse.</li> </ul>	<p>I fornitori di servizi finanziari documentano in maniera adeguata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. se i clienti presentano preferenze ESG o se hanno un approccio ESG neutrale;</li> <li>b. le eventuali preferenze ESG dei clienti;</li> <li>c. se le caratteristiche ESG di una soluzione d'investimento ESG <del>e di uno strumento finanziario</del> sono conformi alle preferenze ESG espresse dai clienti;</li> <li>d. il fatto che i clienti siano stati informati in caso di scostamenti <del>degli strumenti finanziari e/o</del> delle soluzioni d'investimento <b>ESG</b> rispetto alle preferenze ESG espresse dai clienti.</li> </ul>	<p>Rielaborazione, funzionale a maggiore chiarezza e coerenza</p>
Art. 14, cpv. 2	<p>I fornitori di servizi finanziari consegnano ai clienti con preferenze ESG, su richiesta degli stessi, un rendiconto circa il fatto che le soluzioni d'investimento ESG o gli strumenti finanziari ESG siano con-formi o meno alle loro preferenze ESG.</p>	<p>I fornitori di servizi finanziari consegnano ai clienti con preferenze ESG, su richiesta degli stessi, un rendiconto circa il fatto che le soluzioni d'investimento ESG <del>e gli strumenti finanziari ESG</del> siano con-formi o meno alle loro preferenze ESG.</p>	<p>Rielaborazione, funzionale a una maggiore chiarezza</p>
Art. 14, cpv. 3		<p><b>Nei mandati di gestione patrimoniale sostenibili occorre inoltre fornire un rendiconto sugli obiettivi d'investimento sostenibili sulla scorta degli appositi indicatori. Al fine di determinare la portata di questo obbligo di rendicontazione è possibile fare riferimento alle descrizioni riportate nell'Autodisciplina AMAS in materia di trasparenza e pubblicazione nei patrimoni collettivi con</b></p>	<p>Nuovo testo in recepimento della posizione del Consiglio federale</p>



# • Swiss Banking

		<p>attinenza al tema della sostenibilità (nella rispettiva versione in vigore) e anche alla pubblicazione AMAS/SSF «Raccomandazioni in materia di requisiti minimi e trasparenza per gli approcci d'investimento e i prodotti sostenibili», che contiene descrizioni esplicative e dettagliate Per i mandati di gestione patrimoniale sostenibili che applicano una combinazione di obiettivi di contribuzione e di compatibilità, il relativo <i>reporting</i> deve fare opportuno riferimento a entrambi gli obiettivi d'investimento sostenibili.</p>	
<p>Art. 15, cpv. 2</p>	<p>I consulenti alla clientela sono pertanto chiamati a sottoporsi a una formazione adeguata e/o a disporre di opportune conoscenze per quanto concerne la sostenibilità, le soluzioni d'investimento ESG e gli approcci ESG applicabili. In particolare, i seguenti temi dovrebbero essere parte integrante della formazione per i consulenti alla clientela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. elementi di base in materia ESG, incl. vari rischi ESG</li> <li>b. quadro d'insieme delle basi e delle regolamentazioni a livello internazionale</li> <li>c. conoscenza degli approcci ESG applicati dal fornitore di servizi finanziari nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale</li> <li>d. conoscenza concreta e comprensione del modo in cui le soluzioni d'investimento ESG offerte sono in grado di rispondere alle preferenze in ambito ESG dei clienti</li> <li>e. conoscenza del modo in cui le soluzioni d'investimento esistenti possono essere rimodulate in soluzioni d'investimento ESG</li> <li>f. comprensione di base del concetto di <i>greenwashing</i> e degli approcci con cui prevenirlo</li> </ul>	<p>I consulenti alla clientela sono pertanto chiamati a sottoporsi a una formazione adeguata e/o a disporre di opportune conoscenze per quanto concerne la sostenibilità, le soluzioni d'investimento ESG, <b>gli obiettivi d'investimento sostenibili</b> e gli approcci ESG applicabili. In particolare, i seguenti temi dovrebbero essere parte integrante della formazione per i consulenti alla clientela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. elementi di base in materia ESG, incl. vari rischi ESG</li> <li>b. quadro d'insieme delle basi e delle regolamentazioni a livello internazionale</li> <li>c. conoscenza degli approcci ESG applicati dal fornitore di servizi finanziari nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale</li> <li>d. conoscenza concreta e comprensione del modo in cui le soluzioni d'investimento ESG offerte sono in grado di rispondere alle preferenze in ambito ESG dei clienti</li> <li>e. conoscenza del modo in cui le soluzioni d'investimento esistenti possono essere rimodulate in soluzioni d'investimento ESG</li> <li>f. comprensione di base del concetto di <i>greenwashing</i> e <del>degli approcci con cui prevenirlo</del> <b>delle relative attività di prevenzione</b></li> </ul>	<p>Integrazione in recepimento della posizione del Consiglio federale</p>

# • Swiss Banking

Ex art. 16	In relazione alla questione se e come i criteri ESG debbano essere integrati nei documenti informativi sui prodotti (prospetto, foglio informativo di base, <i>term sheet</i> , materiale pubblicitario, ecc.), l'ASB intrattiene un confronto in via continuativa con altre organizzazioni settoriali, autorità ed enti. Essa segue puntualmente gli sviluppi contingenti e, ove opportuno, provvede ad adeguare di conseguenza le Direttive.	<del>In relazione alla questione se e come i criteri ESG debbano essere integrati nei documenti informativi sui prodotti (prospetto, foglio informativo di base, <i>term sheet</i>, materiale pubblicitario, ecc.), l'ASB intrattiene un confronto in via continuativa con altre organizzazioni settoriali, autorità ed enti. Essa segue puntualmente gli sviluppi contingenti e, ove opportuno, provvede ad adeguare di conseguenza le Direttive.</del>	Abrogato e integrato nelle FAQ
Art. 16, cpv. 1	La verifica della conformità alle presenti Direttive deve essere inserita nel catalogo di controlli che i fornitori di servizi finanziari devono effettuare nell'ambito della loro revisione interna.	La verifica della conformità alle presenti Direttive deve essere inserita nel catalogo <del>di controlli che i fornitori di servizi finanziari devono effettuare nell'ambito della loro</del> di audit della revisione interna e nel quadro dell'audit prudenziale condotto dalla revisione esterna nei confronti del fornitore di servizi finanziari.	Integrazione in recepimento della posizione del Consiglio federale
Art. 17, cpv. 2	Le Direttive entrano in vigore il 01.01.2023.	Le Direttive <del>entrano</del> sono state approvate con delibera del Consiglio di amministrazione dell'ASB del 16.06.2022 e sono entrate in vigore <del>il</del> con effetto dal 01.01.2023.	Rielaborazione, funzionale a una maggiore chiarezza
Art. 17, cpvv. 4-6		<sup>4</sup> Gli emendamenti apportati alle presenti Direttive entrano in vigore in data 01.09.2024. <sup>5</sup> Per tali modifiche trovano applicazione i seguenti termini transitori: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Per la formazione e il perfezionamento professionale: entro e non oltre il 01.01.2026</li> <li>b. Per le nuove relazioni clienti: entro e non oltre il 01.01.2026</li> <li>c. Per le relazioni clienti già in essere: entro e non oltre il 01.01.2027</li> </ul> <sup>6</sup> Le Direttive vengono sottoposte a verifica con cadenza periodica.	Integrazione in recepimento della posizione del Consiglio federale